

COMUNE DI BUSSERO

Provincia di Città Metropolitana

L'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: VERBALE N.10 - PARERE ALLA MODIFICA DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – PFP 2025/2027.

La sottoscritta Dott.ssa Rita Capriotti, Revisore dei Conti del Comune di Bussero nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 30/01/2025, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto con l'assistenza della Sig.ra Cavalli Paola Giacinta Responsabile del settore Affari Generali, all'esame della proposta di deliberazione n.60 del 10/05/2025 ad oggetto " Variazione al piano integrato di attivita' e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 sez. 3.3 piano triennale fabbisogni di personale.

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo cui:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Richiamato l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella Legge n.58/2019 il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

Rilevato che in data 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

Richiamata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “Variazione al piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 sez. 3.3 piano triennale fabbisogni di personale;

Verificato che sulla base del DPCM 17/03/2020 sopra indicato il Comune di Bussero si colloca tra i comuni virtuosi con una capacità assunzionale potenziale e un conseguente limite massimo di spesa di personale pari ad euro 1.647.120,47, mentre la spesa prevista dal bilancio di previsione 2025-2027 per l'annualità 2025 è pari

ad euro 1.383.976,62 (allegato 1) della delibera);

Dato atto che la modifica della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027 prevede, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato e indeterminato, le seguenti assunzioni:

Anno 2025

1. Assunzione di n. 1 Funzionario Educatore di Asilo Nido a tempo indeterminato e pieno mediante procedura concorsuale in sostituzione di un Istruttore Educativo a tempo indeterminato e pieno che cesserà dal servizio in data 01/11/2025 a seguito di pensionamento, preso atto di quanto previsto dal vigente ordinamento professionale che, dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023) prevede che nell'area degli Istruttori è previsto il profilo "ad esaurimento" per il personale educativo e scolastico;
2. Assunzione di n.1 Istruttore "Portavoce e addetto stampa", con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time (11 ore settimanali);
3. Progressione tra le aree, da Istruttore Amministrativo a Funzionario Amministrativo – Area Funzionari ed EQ da assegnare all' ufficio cultura e sport;

Anni 2026-2027

nessuna nuova assunzione (fatte salve quelle che si renderanno necessarie per sostituire personale in servizio in caso di cessazione/i del/i rapporto/i di lavoro)

Considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Richiamata la propria asseverazione rilasciata in data odierna circa il mantenimento degli equilibri di bilancio 2025-2027 a seguito dell'adozione della modifica del piano del fabbisogno di personale 2025-2027;

Preso atto che:

- il Comune di Bussero si trova nella fascia dei comuni virtuosi;
- il responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile hanno espresso parere positivo

ESAMINATA

la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Variazione al piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 sez. 3.3 piano triennale fabbisogni di personale".

ESPRIME

Il proprio parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione della Giunta comunale avente per oggetto: "Variazione al piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 sez. 3.3 piano triennale fabbisogni di personale".

Bussero, 14 maggio 2025

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Rita Capriotti